



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 9.12.2016 sub nr. 297/2016 R.G. da:

... t nato in India il 03.06.1989, CF:

rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto giusta delega a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

... rappresentato e difeso dagli avv.ti Costantino de Pompeis e Marta Odorizzi come da procura generale alle liti 77778/2011 rep. notaio Castellini di Roma

CONVENUTO

In punto: riconoscimento diritto di accesso al cd. fondo di garanzia

CONCLUSIONI

Ricorrente: "accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere e fruire del "Fondo di garanzia" legge 29 maggio 1982, n. 297;

- condannare l'... E in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione dei benefici previsti dall'istituto del "Fondo di garanzia" legge 29 maggio 1982, n. 297;



- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge”.

Convenuta: “Voglia l’Ill. mo Giudice adito rigettare la domanda giudiziale dichiarando la legittimità della reiezione manifestata in via amministrativa con la maturazione del termine per configurarsi il silenzio-rigetto.

Spese e competenze compensate per legge.”.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 9.12.2016 è premesso di:

- avere lavorato alle dipendenze della sas dal 14.1 al 11.10.2012;
- essere rimasto creditore di un importo pari a € 5.668,07, di cui € 1.089,96 a titolo di T.F.R., come da decreto ingiuntivo n. 165/13 del Tribunale di Rovereto;
- avere agito infruttuosamente sul patrimonio mobiliare del debitore;
- essersi visto rigettare dall' - attraverso il decorso del termine di gg. 120 per la formazione del cd. silenzio-diniego - la domanda di accesso al Fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità e del T.F.R.;

conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' per sentire accertare il suo diritto di accedere al cd. fondo di garanzia stante la palese inutilità di presentare domanda di fallimento, tenuto conto del fatto che la datrice di lavoro risultava inattiva e non aveva avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni anteriori.



Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso]
evidenziava come il ricorrente avrebbe dovuto concludere la previa
attività esecutiva per il recupero in via privata del credito anche con
l'inoltro di istanza di fallimento poiché - contrariamente a quanto
affermato in ricorso e dichiarato in via di autocertificazione nella domanda
amministrativa - non si poteva escludere a priori che la datrice di lavoro
non fosse assoggettabile a fallimento, tenuto in particolare conto del fatto
che la documentazione prodotta non era idonea a dimostrare in modo
rigoroso la mancata ricorrenza del requisito relativo al numero dei
lavoratori nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del
Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente.

All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe
trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e
veniva depositata sentenza.

Il ricorso è fondato e, come tale, merita accoglimento.

Secondo il condivisibile insegnamento di Cass, Sez. I, Sentenza n. 7585 del
01/04/2011 "Ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore del
lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro,
quest'ultimo, se assoggettabile a fallimento ma non dichiarabile fallito per la
esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento
e, pertanto, opera la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma, della predetta
legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di
garanzia costituito presso l'alle condizioni previste dal comma stesso,



essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva".

Nel caso di specie il ricorrente ha esperito infruttuosamente vari tentativi di espropriazione mobiliare ed ha adeguatamente dimostrato come non ricorressero i presupposti per ottenere la declaratoria di fallimento della datrice di lavoro; la visura camerale storica prodotta dal ricorrente a dimostrazione della mancanza occupazione, in media, di più di tre lavoratori nel triennio anteriore deve ritenersi idonea allo scopo e non superata dalla documentazione di segno contrario prodotta dall'Il

Il . va, pertanto, condannato alla corresponsione in favore del ricorrente dei benefici previsti dal cd. Fondo di garanzia di cui alla L. 29.5.1982 n. 297

Spese.

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei benefici previsti dal cd. Fondo di garanzia di cui alla L. 29.5.1982 n. 297;
- 2) condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in € 1.000, oltre I.V.A., C.N.P.A. e 15%

Così deciso in Rovereto il 28 marzo 2017



Il Giudice

- dott. Michele Cuccaro -

IL CASO.it